



COMUNE DI MIRA

Città d'Arte

Città Metropolitana di Venezia

PIAZZA IX MARTIRI, 3 – CAP 30034 – TEL. 041-5628211 – C.F. 00368570271

Sito Internet: www.comune.mira.ve.it

E-mail: info@comune.mira.ve.it – PEC: comune.mira.ve@pecveneto.it

Settore Servizi al Cittadino – Servizio Politiche Sociali

COMUNE CAPOFILA DELL' **AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN_13**

COMPOSTO DAI COMUNI DI:

CAMPAGNA LUPIA, CAMPOLONGO MAGGIORE, CAMPONOGARA, DOLO, FIESSO
D'ARTICO, FOSSÒ, MARTELLAGO, MIRA, MIRANO, NOALE, PIANIGA, SALZANO,
SANTA MARIA DI SALA, SCORZÈ, SPINEA, STRA, VIGONOVO

FOGLIO CONDIZIONI

SERVIZIO DI ATTUAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO “PERCORSI DI SUPERVISIONE DEL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI - 2022” (DGR 1454/2022)

CIG ZED3DC135C

RUP: *Iusuf Hassan Adde*

ART. 1 – CONTESTO DI RIFERIMENTO

Con la Convenzione ex art. 30 D. Lgs. n. 267/2000 dell’Ambito Territoriale Sociale VEN_13, il Comune di Mira in qualità di Capofila, assieme agli altri 16 Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale della Riviera del Brenta e del Miranese, hanno convenuto di programmare e gestire in forma associata le misure comunitarie, nazionali e regionali per l’inclusione sociale.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1454 del 18/11/2022, la Regione Veneto ha assegnato all’ATS VEN_13 un finanziamento per il sostegno del progetto “Percorsi di supervisione del personale dei servizi sociali – 2022”, in coerenza con il Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023.

In particolare, la supervisione del personale dei servizi sociali, individuato dal citato Piano Nazionale come uno dei LEPS (Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali) prioritari, si configura come un percorso di accompagnamento dell’operatore sociale nell’esercizio della professione svolta con l’obiettivo di garantire e di mantenere il suo benessere, consentirgli di assumere al meglio le funzioni esercitate nei confronti delle persone beneficiarie dei servizi, riconquistando il senso ed il valore del proprio operato.

Specificatamente, con la succitata DGR, la Regione del Veneto rileva come il sistema dei servizi sociali non si esaurisca con il servizio sociale professionale, ma vada garantita un’assistenza multidisciplinare che includa tra gli altri anche psicologi, educatori, OSS. Ciascuna di queste figure deve essere a sua volta tutelata nella professionalità e nell’equilibrio degli operatori, a garanzia dell’intero sistema. Le risorse regionali si inseriscono in questo contesto, riconoscendo il contributo per percorsi di supervisione da destinare anche a queste figure professionali.

Il Comune di Mira, in qualità di capofila dell’ATS VEN_13, intende pertanto affidare il servizio in oggetto al fine di rafforzare la qualità della risposta offerta all’utenza e prevenire il fenomeno del burn-out, forma particolare di stress e stato di malessere connessi all’esercizio di professioni di aiuto e di supporto a portatori di particolari bisogni e a persone in difficoltà.

ART. 2 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI

Il percorso progettuale di supervisione del personale dei servizi sociali, specificamente rivolto agli operatori addetti al front office, è finalizzato all’analisi delle pratiche professionali agite dal personale dei servizi sociali (sul piano metodologico, valoriale, deontologico e relazionale), all’individuazione dei problemi e delle criticità nell’azione svolta, alla condivisione delle conoscenze, pluralità di metodi e ai percorsi possibili per la risoluzione dei problemi riscontrati. Si specifica che non si tratta di attività di sostegno psicologico individuale né consulenza psicologica di gruppo.

Per la realizzazione della progettualità in parola, il Comune di Mira (di seguito anche detto “il Committente”) intende avvalersi di una struttura professionale (di seguito anche detta “il Consulente”) dotata di idonee esperienze nell’attuazione e nella gestione di tali progettualità, nonché di supervisori e tutor adeguatamente formati e competenti relativamente alle attività richieste. Queste ultime sono declinate su più linee operative:

- 4 incontri di 4 ore per due gruppi, dedicati alla narrazione esperienziale e all’analisi condivisa sia sul piano organizzativo che relazionale, nonché a come gestire le emozioni nel contatto con l’utenza e come cooperare all’interno del servizio;
- 1 esperienza outdoor di minimo 5 ore in plenaria in presenza, dedicata alla cooperazione e alla condivisione che aiuti a creare un gruppo attivo per sviluppare confronto e condivisione;
- eventuali percorsi individuali di 1 ora online (max 10), da effettuarsi previa richiesta al fine di rinforzare il percorso svolto in precedenza.

Il coordinamento operativo delle attività di cui alle linee operative sopra richiamate sarà esercitato da un responsabile di progetto, al quale è attribuito il compito di interfaccia con il Committente, vigilanza strategica sull’andamento delle attività e gestione interna dell’equipe di lavoro.

ART. 3 – DURATA E VALORE DELL’AFFIDAMENTO

L’espletamento dei servizi oggetto del presente Foglio Condizioni avrà durata dalla data di stipula del contratto fino al 31/03/2024.

Per l’intera durata dell’affidamento del servizio in parola, si prevede un corrispettivo a corpo posto a base d’asta pari ad € 17.281,25 (esente IVA).

ART. 4 – OBBLIGHI DEL CONSULENTE E SUO RUOLO

Il Consulente si impegna sin d’ora a prestare i servizi oggetto di appalto con la diligenza professionale e la competenza tecnica del caso, garantendo il più assoluto riserbo sui dati e sulle informazioni raccolte nello svolgimento delle attività previste.

Per tutta la durata dei servizi oggetto di affidamento, il Consulente si impegna a:

- mantenere i requisiti di competenza richiesti, al fine di garantire la qualità di erogazione dei medesimi;
- avviare e svolgere i servizi secondo i tempi, i contenuti e le modalità del presente Foglio Condizioni;
- iniziare e concludere le attività entro i termini fissati dal contratto sottoscritto, ai fini della realizzazione delle iniziative progettuali promosse dal Committente;
- rilasciare, ai sensi della normativa vigente, regolare fattura relativa ai servizi erogati secondo i termini e le modalità di pagamento indicate nell'articolo 5.

Non costituisce oggetto del mandato conferito al Consulente, ogni attività e/o servizio diverso da quelli esplicitamente descritti nelle sezioni precedenti.

ART. 5 – FINANZIAMENTO, CORRISPETTIVI E SPESE

La spesa in oggetto è finanziata con risorse trasferite dalla Regione del Veneto come stabilito dall'Allegato A alla DGR n. 1454/2022.

Il Consulente rilascerà regolare fattura a conclusione dell'affidamento, direttamente al Committente, con indicazione del CIG e unitamente ad una relazione dell'attività svolta nel periodo corrispondente.

Il pagamento della fattura avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione.

La liquidazione della fattura è subordinata alla verifica della regolarità del versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori (DURC). Con l'accettazione della documentazione dell'affidamento, il Consulente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.

Il Consulente si impegna a comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, entro sette giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

Il Consulente comunica, altresì, nello stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti, nonché ogni modifica relativa ai dati comunicati.

La fattura dovrà essere emessa secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 209, L. n. 244/2007 e successivi decreti attuativi (Fattura elettronica). A tal fine il codice univoco ufficio è: UF5F2U.

ART. 6 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Non è ammessa la cessione del contratto a pena di nullità.

È previsto il subappalto ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 per le prestazioni dichiarate in sede di preventivo/offerta e salva l'autorizzazione in sede esecutiva.

ART. 7 – ESECUZIONE ANTICIPATA

L'esecuzione del contratto è disciplinata, tra l'altro, dalla Parte VI "Esecuzione" del D. Lgs. n. 36/2023. Dopo l'aggiudicazione definitiva, qualora ne ricorrano i presupposti d'urgenza, il Committente si riserva di dare esecuzione anticipata al servizio in pendenza della stipulazione del contratto.

ART. 8 – STIPULA E DISCIPLINA APPLICABILE AL CONTRATTO

La stipulazione del contratto avverrà previa presentazione da parte del Consulente:

- dell'avvenuto versamento delle spese inerenti la stipulazione del contratto (spese di bollo se e in quanto dovute);
- della documentazione e delle dichiarazioni che saranno richieste per la stipula stessa.

Il Consulente è obbligato a stipulare il contratto, sotto forma di scambio dei documenti generati on line sulla piattaforma MePA di Consip S.p.A.

La stipula è, in ogni caso, subordinata alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023 in capo al Consulente.

Il contratto sarà regolato, oltre che dagli atti e documenti del bando MePA di riferimento, dal presente Foglio Condizioni e dal modello di offerta che, in caso di contrasto, prevarranno sulle condizioni e prescrizioni del relativo bando.

Il committente si riserva di effettuare verifiche in qualsiasi momento durante l'esecuzione del contratto. La mancanza dei requisiti dichiarati comporta la decadenza dell'affidamento e/o, se già intervenuta la stipula del contratto, la risoluzione dello stesso con ogni conseguenza anche risarcitoria a carico del Consulente.

Il contratto di servizio in oggetto si intende validamente perfezionato nel momento in cui il documento di accettazione firmato digitalmente viene caricato a sistema dal Punto ordinante.

ART. 9 – RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE

Il Consulente è sempre direttamente responsabile di tutti i danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati alle persone, alle cose e agli animali nello svolgimento del servizio sollevando il Committente da ogni qualsivoglia responsabilità, anche indiretta.

A copertura dei rischi connessi all'espletamento delle attività contrattuali, il Consulente dovrà essere in possesso di polizza assicurativa relativa all'attività svolta, stipulata con primaria Compagnia regolarmente autorizzata dall'IVASS all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia.

In caso di danni arrecati a terzi, il Consulente dovrà darne immediata notizia al Committente.

Rimane ferma la responsabilità del Consulente per eventuali danni eccedenti i massimali assicurati.

ART. 10 – OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E CONTRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

Il Consulente è responsabile dell'esatta applicazione nei confronti del proprio personale delle condizioni normative e retributive vigenti. In particolare dovrà osservare le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti in materia di retribuzione ed essere in regola con le disposizioni previdenziali, assicurative e antinfortunistiche, disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria, compresa la normativa relativa alla sicurezza e all'igiene sul lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni).

Il Consulente è tenuto ad osservare scrupolosamente quanto previsto in ordine alla regolarità, tempestività ed integrità dei versamenti contributivi.

Il Consulente deve osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in materia di igiene sul lavoro, assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, previdenze per disoccupazione, invalidità e vecchiaia ed ogni altra malattia professionale ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori.

Qualora il Consulente non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, il Committente procederà alla risoluzione del contratto. Alla parte inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dal Committente. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali del Consulente.

ART. 11 – PENALI

In caso di mancata rispondenza dei servizi ai requisiti di cui al presente Foglio Condizioni, il Committente diffiderà per iscritto il Consulente a uniformarsi agli obblighi contrattuali, fissando un termine perché le inadempienze siano rimosse.

Trascorso inutilmente tale termine, il contratto si intende risolto di diritto, a norma dell'art. 1456 del Codice Civile.

La risoluzione del contratto di cui ai commi precedenti comporta il risarcimento di ogni conseguente danno.

In considerazione della gravità dell'inadempienza il Comune si riserva di applicare una sanzione economica compresa tra € 100,00 (anche giornaliera) e € 500,00.

Il Committente procede al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal Consulente.

L'applicazione delle penali non esonera in ogni caso il Consulente dall'adempimento delle prestazioni contrattuali richieste.

Il Committente può rinunciare all'applicazione delle penali qualora il Consulente presenti controdeduzioni attendibili.

ART. 12 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E NORME COMPORTAMENTALI

Il Consulente e il personale dedicato ai servizi oggetto dell'affidamento hanno l'obbligo di assoluta riservatezza in merito a quanto possono venire a conoscenza durante l'espletamento dei servizi, con particolare riferimento al divieto di divulgazione delle informazioni relative agli utenti.

Il personale del Consulente che presta i servizi oggetto dell'affidamento, sono obbligati a mantenere un comportamento improntato alla massima educazione, correttezza ed agire, in ogni occasione, con diligenza professionale; il Consulente deve perciò impiegare personale che osservi diligentemente le norme e le disposizioni del Committente impegnandosi a sostituire quegli operatori che diano motivo di fondata lamentela da parte dei Comuni e/o degli utenti, nelle modalità previste nel presente documento.

Il Consulente deve prendere sempre i necessari provvedimenti nei confronti del personale a seguito di segnalazioni da parte del Committente.

ART. 13 – RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DEL CONSULENTE

Nel caso in cui il Consulente receda anticipatamente dal contratto, il Committente, chiederà il risarcimento dei danni subiti, con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio.

ART. 14 – CAUSE DI RISOLUZIONE E RECESSO

Il Committente risolverà di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa), senza che da tale risoluzione possano conseguire diritti o pretese di sorta ad eccezione del pagamento del corrispettivo previsto dal contratto per le prestazioni rese fino al giorno di efficacia della risoluzione stessa, secondo i termini stabiliti dal Codice Civile, qualora:

- si riscontri l'inadempimento, da parte del Consulente, anche di uno solo degli obblighi espressamente rilevati, previsti dalle presenti condizioni particolari e, per quanto non espressamente nelle stesse previsto, dalle disposizioni di cui all'allegato al relativo bando MePA;
- ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L. n. 136/2010, le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa;
- si verifichi una delle condizioni di incompatibilità a contrarre di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023;
- si accerti la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Consulente nel corso della procedura di gara;
- si riscontri l'impiego di personale non dipendente o di soggetti sprovvisti di contratto di collaborazione o la violazione degli obblighi nei confronti del personale o l'accertamento definitivo dell'inosservanza delle norme in materia di tutela del lavoro da parte del Consulente;
- si verifichi la violazione della normativa in materia di sicurezza;
- si riscontri il mancato rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 e del Codice di comportamento del Comune di Mira, per quanto compatibile con il l'attività oggetto del servizio;
- si verifichi un significativo ritardo nell'inizio della gestione del servizio e/o l'abbandono del servizio, salvo giustificate cause;
- si accerti un'ulteriore inadempienza del Consulente dopo la comminazione di 3 penalità;
- si accerti una frode o una grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- si verifichi un grave danno all'immagine del Committente e dei Comuni dell'ATS;
- si riscontrino una reiterata violazione della disciplina in materia di trattamento dei dati personali;
- si verifichi una situazione di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico del Consulente;
- si verifichino gravi e reiterate inadempienze alle prescrizioni contenute nei documenti di cui alla presente procedura e/o ogni altra inadempienza, qui non contemplata, che renda impossibile la prosecuzione del servizio in parola;
- si riscontrino eventuali ragioni previste dal Protocollo di Legalità sottoscritto dalle Prefetture del Veneto, Regione Veneto, Unione delle Province del Veneto e Associazione regionale dei Comuni del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; il Consulente si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al presente Protocollo di Legalità e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
- venissero comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D. Lgs. n. 159/2011.

La risoluzione del contratto potrà essere disposta dal solo Comune di Mira ed avrà effetto per tutti gli enti contraenti.

La dichiarazione di risoluzione del contratto viene comunicata con lettera raccomandata o mediante posta elettronica certificata.

In caso di risoluzione del contratto il Consulente si impegnerà a fornire al Committente tutta la documentazione e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Al Consulente verrà corrisposto il prezzo previsto per il servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. Per l'applicazione delle suddette disposizioni, il Committente potrà rivalersi su eventuali crediti del Consulente senza bisogno di diffide formali.

L'applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto, da parte del Committente di risarcimento per i danni subiti.

ART. 15 – CONTROLLI

Competono al Committente la vigilanza e il controllo delle attività, la verifica della congruità e della puntualità delle prestazioni rispetto agli obiettivi dei servizi e della normativa vigente.

Il Committente attiverà qualsiasi strumento ritenga opportuno ai fini della vigilanza e del controllo.

ART. 16 – GARANZIA DI TUTELA DELLA PRIVACY

Per l'esecuzione delle attività di cui al presente Foglio Condizioni, che comporta il trattamento di dati personali per conto del Comune di Mira, si procederà con separato atto alla nomina del Consulente quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

Il Consulente, a seguito di nomina, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, assumerà la qualifica di responsabile esterno del trattamento dati personali per le operazioni di trattamento connesse all'attuazione degli interventi di propria competenza di cui al presente Foglio Condizioni ed esclusivamente per il periodo di validità dell'incarico.

ART. 17 – FORO COMPETENTE

Avverso la presente procedura può essere proposto ricorso giurisdizionale, nei termini previsti dalla normativa vigente, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto.

ART. 18 – NORMATIVA APPLICABILE

La presente procedura è disciplinata dalle disposizioni del D. Lgs. n. 36/2023 e dalle norme in esso richiamate. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa riferimento alle condizioni generali di contratto del relativo bando MePA, nonché a quanto previsto dalle norme del Codice Civile.